

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 7

Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione e promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. La Regione, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

ARTICOLO 2

Competenze della Regione

1. La Regione, sentiti i Comuni, le Province e le Comunità Montane, le Aziende sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare:
 - a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo-animale-ambiente;
 - b) corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie;
 - c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli Enti locali, sentite le Associazioni protezionistiche;
 - d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalità della presente legge, da destinare ai Comuni, singoli o consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.
2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a:
 - a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici;
 - b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione;

- c) i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il risanamento e la costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani;
 - d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;
 - e) la nomina a guardia zoofila volontaria;
 - f) le procedure per l'affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli articoli 5 e 6;
 - g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 281/1991 secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Assessorato alla Sanità è tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 3

Competenze delle Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
- a) provvedono alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge;
 - b) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;
 - c) disciplinano e provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - d) collaborano con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;
 - e) disciplinano ed effettuano il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'articolo 5, dei rifugi per cani di cui all'articolo 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione della presente legge;

f) attuano gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffuse degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria o dai Comuni;

g) provvedono a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10;

h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;

i) possono provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla gestione dei canili comunali.

ARTICOLO 4

Competenze dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione, Aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe canina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge;

b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge;

c) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 o con le Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali;

e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento.

ARTICOLO 5

Canile comunale

1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal D.P.R. n. 320/1954, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di novanta giorni, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'autorità sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge.
3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/ 1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'articolo 9.
5. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonché le funzioni previste dal D.P.R. n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per cani di cui all'articolo 6 o da un canile privato, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria e sotto controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e la stipula di apposita convenzione.
6. I canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 6

Canile rifugio

1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali provenienti dai canili comunali che non hanno trovato adozione o altra sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario competente.
2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali destinando a tal fine aree opportunamente separate da quelle destinate alla custodia temporanea degli animali.
4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4 dell'articolo 5.
5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
6. Per le modalità e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 7

Misure di protezione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 8

Trattamento dei felini

1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.
2. I gatti in libertà, su richiesta dei Comuni o delle associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9.

ARTICOLO 9

Partecipazione dei privati

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di:
 - a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali;
 - b) privati, anche in forma associata e cooperativa;

c) ambulatori veterinari privati.

2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3. Possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attività:

- a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi;
- b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;
- c) gestione dei rifugi per cani;
- d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione;
- e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del randagismo;
- f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi.

3. Le associazioni protezionistiche che gestiscono strutture di ricovero per cani nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza tecnico-scientifica per le attività da loro svolte ai sensi della presente legge.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni protezionistiche di cui al comma 2 possono richiedere contributi che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001.

6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo devono operare in conformità alle finalità ed alle norme della presente legge ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della presente legge. Tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:

- a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante;
- b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.

7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 3, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge.

8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

9. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato alla verifica di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti e delle strutture utilizzate da parte del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

10. Le convenzioni già stipulate dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali con privati o con associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

ARTICOLO 10

Registro del canile

1. La gestione di un canile municipale, o di un rifugio per cani, comporta l'obbligo della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali recante le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 11

Norme per le strutture a finalità amatoriale o a scopo commerciale

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a scopo amatoriale sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In particolare essi sono tenuti a:

- a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore;
- b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all'articolo 10.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture è subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge rilasciato dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

3. La Giunta regionale può erogare contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel limite massimo del 50% degli investimenti ammessi.

ARTICOLO 12

Guardia zoofila volontaria

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla Giunta regionale.
3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria i cittadini che siano in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.
4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definite le materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento.
5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, ai sensi della legge n. 266/1991, nell'ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente e con le associazioni protezionistiche.
6. Per lo svolgimento delle attività di guardia zoofila, le associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/ 2001.
7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, dalle Province, dalle Aziende sanitarie locali e dai Comuni, singoli o associati, anche in collaborazione tra loro.
8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al precedente comma 5.
9. Le associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991.

ARTICOLO 13

Sanzioni

1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150, 00.
3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dal regolamento di

attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150, 00.

4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 750, 00.

5. L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500, 00.

6. Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animali ai sensi del comma 1, lettera h), dell'articolo 3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei maltrattamenti.

8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo vengono raddoppiate.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

ARTICOLO 14

Vigilanza

1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4 e 12, le funzioni di vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati dall'art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri previsti all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 15

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari annuali derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

ARTICOLO 16

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto disposto dalla legge n. 281/1991, dalle norme vigenti di polizia veterinaria, dalle norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali.

ARTICOLO 17

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 24

Titolo	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina".
Oggetto	Legge regionale 4 marzo 2005 n. 7 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina" - Modifiche ed integrazioni
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 25 del 1° settembre 2006
Catalogazione	37. Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

Art. 1

1. All'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Il canile del capoluogo di regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge."

Art. 2

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono aggiunte le parole "o rifugio per cani".

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "canili comunali" aggiungere la parola "o".

Art. 3

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b), dopo le parole "privati, anche in forma associativa o cooperativa", sono aggiunte le parole "che non abbiano riportato condanne o che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali".

2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, nel secondo periodo dell'alea, prima delle parole "Possono esercitare", sono aggiunte le parole "Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, prima della parola "gestione" sono aggiunte le parole "realizzazione e".
4. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, in fine, è aggiunta la seguente lettera: "f -bis) cattura degli animali vaganti, garantendo a tal fine la reperibilità costante".
5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "Le associazioni protezionistiche" sono aggiunte le parole "ed i privati".
6. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "ed i privati".
7. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche", sono aggiunte le parole "ed i privati".
8. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può concedere i contributi previsti dall'articolo 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7/2005, nonché disporre le iniziative ritenute urgenti al fine di una migliore protezione degli animali di affezione ed a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 4 marzo 2005, recante "nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 (Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "le Aziende Sanitarie Locali" sono sostituite con le parole "l'Azienda sanitaria regionale";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in coordinamento con i Comuni, singoli o associati, l'Azienda sanitaria regionale, le associazioni di volontariato per la protezione degli animali regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'articolo 9, comma 2, al fine di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

2-ter. E' riconosciuto al cane ed al gatto il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane o gatto deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/2005 le parole "le Comunità montane, le Aziende sanitarie locali" sono sostituite dalle parole "l'Azienda sanitaria regionale".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Competenze dell'Azienda sanitaria regionale)

1. L'Azienda sanitaria regionale, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni ad essa demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione;
- b) provvede, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;
- c) disciplina e provvede alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- d) collabora con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;
- e) disciplina ed effettua il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'articolo 5, dei rifugi per cani di cui all'articolo 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione;
- f) attua gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffuse degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria regionale o dai Comuni;
- g) provvede a verificare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10;
- h) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;
- i) può provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla gestione dei canili comunali;
- l) garantisce la disponibilità e la reperibilità di personale medico veterinario dedicato alla sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi, presso l'ambulatorio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o attraverso l'istituzione di un servizio mobile attrezzato e strutturato di pronto soccorso, anche mediante l'integrazione con le attività del servizio di cattura cani e gatti randagi attraverso la stipula di un protocollo operativo condiviso dalle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 9, comma 2. Il personale veterinario dell'Azienda sanitaria regionale reperibile deve rispondere alle necessità di primo intervento. Deve inoltre assicurare interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani o gatti vaganti ritrovati feriti, nel rispetto dei protocolli di medicina veterinaria utilizzando per la eventuale degenza un canile comunale o, nel caso siano necessari interventi complessi e le strutture pubbliche risultino non idonee, le strutture veterinarie private convenzionate per interventi prestabiliti, d'intesa con le associazioni animaliste e protezionistiche;
- m) l'Azienda sanitaria regionale, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituisce, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, un'apposita Unità operativa di 'Prevenzione e lotta al randagismo' dedicata all'applicazione delle leggi in materia e che provveda alla gestione dei problemi collegati al fenomeno del randagismo.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) provvedono, con l'utilizzo della polizia municipale, all'esecuzione di programmi di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;"
- b) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole "animali d'affezione" sono aggiunte le parole ", ai sensi della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9,".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2005 la parola "novanta" è sostituita dalla parola "sessanta".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 7/2005 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il proprietario, possessore o detentore di un cane o gatto è responsabile della sua riproduzione. Qualora scelga di far riprodurre l'animale è fatto obbligo di denunciare all'autorità competente la cucciolata e provvedere alla relativa identificazione dei nati.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7-bis nella legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 7/2005 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7-bis

Controllo del randagismo

1. Per favorire il controllo del randagismo occorre perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promozione e implementazione dell'anagrafe canina informatizzata;
- b) potenziamento del sistema di controllo dell'attuazione dell'anagrafe canina attraverso programmi comuni dell'Azienda sanitaria regionale, dei Comuni, delle forze di polizia e delle guardie zoofile;
- c) sterilizzazione dei cani e dei gatti;

d) razionalizzazione territoriale dei canili, risanamento degli esistenti per la valorizzazione del rapporto tra uomo e cane e che abbiano come finalità prioritaria l'adozione consapevole e responsabile di cani da parte delle persone che ne facciano richiesta;

e) riconoscimento della figura dei "cani di quartiere" per i Comuni che nel proprio regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione lo abbiano previsto e regolamentato;

f) favorire la formazione e l'aggiornamento periodico dei veterinari della Azienda sanitaria regionale e dei liberi professionisti accreditati;

g) protezione dei gatti in libertà;

h) favorire la sensibilizzazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.

2. La Regione può promuovere le attività di sterilizzazione dei cani e gatti randagi effettuate dagli ambulatori veterinari dell'Azienda sanitaria regionale assicurandone il costante adeguamento strumentale e tecnico.

3. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Azienda sanitaria regionale e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

4. La Regione promuove campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà anche attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero-professionisti."

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 7-ter nella legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

2. Dopo l'articolo 7-bis della legge regionale n. 7/2005 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7-ter

Cani di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale, in accordo con le associazioni per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale il riconoscimento dei singoli animali; i Comuni si assumono l'onere della gestione e la responsabilità degli stessi.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o da medici veterinari convenzionati o da un medico veterinario delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute e operanti sul territorio regionale e corredati da una scheda clinica di valutazione comportamentale con esito favorevole.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, registrati a nome del Comune di riferimento, e devono portare una medaglietta che indichi i dati relativi alla loro appartenenza.

5. La Giunta regionale può stabilire, a favore dei Comuni che prendono in cura i cani di quartiere, l'erogazione di contributi, disciplinandone i criteri di riparto, la sottoscrizione di apposite polizze assicurative a tutela di eventuali danni procurati dagli stessi."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 5 dopo la parola "protezionistiche" sono sopresse le parole "ed i privati";

b) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Essi, tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:

a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante;

b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) dell'articolo 3, secondo procedure e modalità definite dai programmi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c).".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n.7/2005.

Art. 11

(Modiche all'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2005, n 7)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "dalle Province" sono sostituite dalle parole "anche di concerto con le Province";

b) al comma 7 sopprimere , in fine, le parole "anche in collaborazione tra loro";

c) al comma 8 sostituire le parole "precedente comma 5" con le parole "comma 3".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2005 le parole "di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 10".

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2006, n. 1

Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani.

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente regolamento - in attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonché in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 - al fine di definire norme volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, vengono definiti:

- a) responsabilità e doveri del detentore;
- b) criteri per la gestione dei canili;
- c) criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani;
- d) modalità per lo svolgimento di pubblicità, spettacoli, esposizioni e competizioni che prevedono la presenza di animali da compagnia;
- e) procedure per l'affidamento dei cani randagi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «animali da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli per anno;
- c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 3

(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, nonché quanto previsto all'articolo 7 della legge regionale n. 7/2005, chiunque possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, è responsabile della loro salute e del loro benessere, ed è pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. Agli animali da compagnia custoditi a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare:

- a) condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare loro nocimento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- b) cibo ed acqua sufficiente per quantità, per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;
- c) idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati;
- d) un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;
- f) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- g) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.

La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da:

- a) non provocare danni all'ambiente ed alla fauna;
- b) non alterare le condizioni igieniche della collettività;
- c) garantire la tutela da aggressioni e, comunque, non arrecare danni o disturbi a terzi.

5. I mezzi e le gabbie per il trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle caratteristiche della specie degli animali trasportati.

6. È fatto divieto assoluto del collare elettrico o di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.

Art. 4

(Gestione dei canili)

1. I canili comunali ospitano esclusivamente gli animali catturati dal personale autorizzato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. Nel caso di animali di proprietà, fatte salve eventuali sanzioni, sono a carico del proprietario le spese per il mantenimento ed eventualmente il costo del microchip e della sua applicazione. Nel caso di animali randagi, le spese per il mantenimento ed il costo del microchip sono a carico del Comune dove è avvenuta la cattura; le spese per l'applicazione del microchip sono a carico del Servizio veterinario della A.S.L..

2. La cattura viene effettuata su segnalazione del Comune, dei soggetti deputati alla vigilanza, delle associazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, o su iniziativa del Servizio veterinario A.S.L., qualora ne reputi l'opportunità, che, in tal caso, ne dà comunicazione al Comune competente.

3. Qualora non dispongano di un canile comunale, i Comuni sono tenuti ad indicare alla A.S.L. il canile dove far ospitare gli animali catturati. In assenza di tale indicazione, il Servizio veterinario dispone autonomamente in merito.

4. Nei canili comunali il responsabile sanitario della struttura è un veterinario individuato dalla A.S.L. competente. Vi svolge le attività previste dal regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) e le attività di cui ai commi 5 e 6. Nei rifugi per cani, il responsabile sanitario è un veterinario individuato dal soggetto che gestisce la struttura, anche ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 7/2005. Il responsabile sanitario registra i dati clinici ed epidemiologici rilevati, ai fini della programmazione degli interventi finalizzati alla lotta delle zoonosi e delle malattie proprie della specie canina.

5. I cani accolti nei canili comunali vengono sottoposti:

a) ad accurata visita clinica, al fine di valutarne lo stato sanitario;

b) ad eventuali trattamenti terapeutici e profilattici, contro le patologie intraspecifiche e zoonosiche, che il responsabile sanitario della struttura riterrà opportuno, in base all'andamento epidemiologico ed alle condizioni di salute dell'animale;

c) ad identificazione mediante applicazione di microchip, qualora sprovvisti.

Gli esami clinici e gli interventi vaccinali, terapeutici e di profilassi effettuati vanno registrati su apposita scheda clinica individuale.

6. Sia nel canile comunale che in quello rifugio i cani dovranno essere aggregati nei box secondo le compatibilità caratteriali.

7. Dovrà essere impedita comunque la possibilità di riproduzione sterilizzando, di preferenza, i cani di sesso maschile e/o in alternativa, a seconda della convenienza, quello di sesso femminile. Non possono essere dati in affido a privati animali non sterilizzati. In caso di animali troppo giovani la sterilizzazione potrà essere differita anche ad una data successiva all'affido.

8. Il registro di entrata e di uscita degli animali, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7/2005, deve riportare per ciascun animale presente i seguenti dati:

a) data di introduzione e data di nascita o età indicativa;

b) le generalità del proprietario o, in caso di animale vagante, il Comune in cui è stato catturato, comprovato da un verbale di presa in consegna o di cattura, controfirmato dal proprietario o da un funzionario comunale. A tale verbale di cattura dovrà essere allegata obbligatoriamente una foto del cane;

c) numero di identificazione dell'animale (codice microchip);

d) eventuale riferimento alla scheda clinica di cui al comma 5;

e) data di uscita in caso di cessione a canile rifugio, affido, restituzione al proprietario, decesso;

f) in caso di cessione a canile rifugio o affido, le generalità del destinatario ed il riferimento alla scheda di affido di cui all'articolo 7.

9. Un cane di proprietà può essere affidato in custodia temporanea, a pagamento, ad un rifugio per cani di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005 o ad un canile privato; i cani a pensione vanno custoditi in ambienti separati da quelli che ospitano gli altri animali.

Art. 5

(Criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani)

1. Sono soggette alle norme del presente articolo, oltre che al rispetto delle norme di cui all'articolo 3, tutte le strutture che ospitano gruppi di cani in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli.

2. L'apertura di un canile comunale, di un canile rifugio e di qualunque attività di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 del presente regolamento, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. Nell'autorizzazione vanno indicate, oltre alle generalità della persona responsabile dell'attività, la o le specie di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire. Il rilascio è subordinato alla verifica, da parte del Servizio veterinario della A.S.L. competente:

a) delle caratteristiche tecnico-costruttive ed igienico-sanitarie della struttura di cui al comma 4;

b) il possesso, da parte della persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.

4. I canili di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 7/2005 e tutte le strutture che ospitano cani di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere realizzati anche con la ristrutturazione di edifici esistenti. Essi devono comunque possedere i seguenti requisiti:

- a) garantire una superficie minima per capo secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
- b) pavimento, reti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) coperture e tramezzi facilmente amovibili per consentire il controllo agevole degli animali;
- d) area comune per consentire lo svolgimento dell'esercizio fisico;
- e) approvvigionamento idrico continuo e in quantità sufficiente;
- f) canali di scolo e scarichi dimensionati in modo da garantire un regolare e veloce deflusso delle acque di lavaggio;
- g) reparto di isolamento con una capienza pari almeno al 20% di quella complessiva nei canili comunali e pari almeno al 5% in tutte le altre strutture;
- h) box di isolamento singoli o strutturati in modo tale da poter essere suddivisi in reparti singoli;
- i) sistemi idonei di disinfezione e di disinfestazione:
- j) un locale per il deposito di detersivi, disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;
- k) un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e per la conservazione delle relative attrezzature;
- l) recinzione esterna tale da impedire l'accesso a persone e ad animali estranei e sufficientemente distanziata dai box che ospitano gli animali, in muratura o con siepi addossate che impediscano la vista.

I canili comunali devono essere dotati di un locale idoneo per lo svolgimento delle attività sanitarie. I canili comunali, privati od a qualsiasi altro titolo detenuti, possono contenere complessivamente e contemporaneamente fino a 250 cani (adulti e cuccioli).

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche agli impianti già esistenti che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n.77/2005, devono adeguare le proprie strutture entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. I gestori dei canili provvedono allo smaltimento delle carcasse degli animali morti a norma del regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento. I canili comunali ed i canili rifugio, compresi quelli privati convenzionati, possono individuare, nella struttura, aree da destinare a cimitero per cani di proprietà, a pagamento.

7. La mancata osservanza delle norme del presente articolo comporta la sospensione dell'attività della struttura fino all'adeguamento della stessa.

Art. 6

(Pubblicità, spettacoli, esposizioni e competizioni)

1. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore a 4 mesi; è consentita la partecipazione a dette manifestazioni agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
2. È vietata la detenzione a fini di vendita di animali di qualunque specie colorati artificialmente.

Art. 7

(Procedure per l'affidamento dei cani randagi)

1. I cani randagi catturati e ricoverati presso i canili comunali, o quelli che entro sessanta giorni dalla cattura non vengono reclamati dal proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2005, possono essere affidati a soggetti privati che offrono garanzie di buon trattamento od alle associazioni protezionistiche, di cui all'articolo 9 della stessa legge, che gestiscono rifugi per cani.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono procedere a successivi affidi degli animali solo a favore di soggetti privati.
3. L'affido è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del benessere e per la capacità di gestione dell'animale da parte dell'affidatario. Tale verifica è svolta dalle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005 attraverso le guardie zoofile di cui all'articolo 12 della stessa legge regionale, in collaborazione con il responsabile sanitario del canile da dove proviene l'animale da affidare.
4. All'atto dell'affidamento a privati deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 2 del presente regolamento, che va conservata insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario. Copia della scheda va trasmessa al Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.
5. L'affidamento degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato, che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di affido; in caso di affido a persone minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.
6. Al fine di promuovere e di favorire l'affido degli animali presenti nei canili comunali e nei canili rifugio, compresi quelli privati convenzionati, i gestori sono tenuti a tenere aperta al pubblico la struttura per almeno 15 ore, distribuite in almeno tre giorni, di cui uno festivo, nell'arco della settimana.
7. I Servizi veterinari delle A.S.L. comunicano annualmente al Servizio veterinario regionale il numero degli animali affidati, specificando gli affidamenti fatti a soggetti privati, quelli fatti ad associazioni protezionistiche, nonché quelli effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

Art. 8

(Modifiche al regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato tenuto conto del progresso scientifico e tecnologico, nonché dell'evoluzione delle norme in materia di protezione e di benessere degli animali, sentiti i Servizi veterinari delle A.S.L. e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO REGIONALE n. 1 del 21 marzo 2006

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti per la deambulazione

<i>Peso del cane in kg.</i>	<i>Superficie minima coperta del box per cane, mq.</i>	<i>Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane</i>		
		<i>Canile comunale e box infermeria</i>	<i>Altre strutture di ricovero (*)</i>	
			<i>Fino a 3 cani, mq. per ciascun cane</i>	<i>Oltre 3 cani, mq. per ciascun cane</i>
meno di 10	1.0	1.0	2.0	1.5
da 11 a 30	1.5	2.0	3.0	2.5
più di 30	2.0	3.0	4.0	3.5

(*) *Rifugi per cani, allevamenti ecc.*

ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO REGIONALE n. 1 del 21 marzo 2006



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 7 - SCHEDA PER L'AFFIDAMENTO DEI CANI
(da compilare a cura del responsabile della struttura di ricovero)

STRUTTURA DI RICOVERO _____
 Comune _____ Prov.: _____
 Via _____ n. _____ C.A.P. _____
 Telefono _____ Posta elettronica _____
 Fax _____ C.F./P. IVA _____
 Il legale responsabile della struttura _____
 Codice fiscale del responsabile _____

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

FOTO



NOME _____
 RAZZA _____
 MANTELLO _____
 COLORE _____
 TAGLIA _____
 SESSO _____ ETA' (INDICATIVA) _____

NUMERO IDENTIFICAZIONE (MICROCHIP) _____
 Osservazioni _____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____
 residente in _____ Prov.: _____
 Via _____ n. _____ C.A.P. _____
 Telefono _____ Posta elettronica _____
 Fax _____ C.F./P. IVA _____

identificato con documento di riconoscimento _____ n. _____
 rilasciato da _____ il _____

in qualità di affidatario dell'animale sopra identificato, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente indirizzo:

Comune _____ Prov.: _____
 Via _____ n. _____ C.A.P. _____
 Telefono _____ Posta elettronica _____
 Fax _____

e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Si impegna, altresì, a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario competente o dal Soggetto che gestisce il canile.

Il Responsabile della struttura

L'Affidatario del cane
o l'esercente la potestà familiare



Consiglio Regionale del MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 2.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Classificazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione
Legge	REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 2.
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 10 del 30 aprile 2007
Titolo	Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.
Oggetto	Programma per la prevenzione del randagismo - Predisposizione - Determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per custodia e mantenimento degli animali strutture di ricovero per cani.
Abrogazioni	
Riferimenti	l.r. 4 marzo 2005, n. 7 , reg. reg. 21 marzo 2006, n. 1 , l. r. 29 settembre 1999, n. 34 , l. r. 26 aprile 1993, n. 12
Vigenza	Vigente

Art. 1 Finalità

1. Con il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 7/2005 vengono definiti i criteri e le modalità per:

- la stesura del programma per la prevenzione del randagismo di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005;
- l'erogazione dei contributi per l'attuazione dello stesso programma;
- la fissazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di accoglienza.

Art. 2 Programma per la prevenzione del randagismo - Predisposizione e verifica

1. Il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane, le associazioni protezionistiche e cinofile, gli ordini provinciali dei veterinari, predispone un Piano triennale per la prevenzione del randagismo in cui individua, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere, le priorità per il conseguimento delle finalità della stessa legge regionale ed i relativi fabbisogni finanziari da inserire a bilancio. Il programma così predisposto viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro il 31 gennaio i Comuni, singoli o associati, redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, sulle attività svolte, indicando anche le spese sostenute, in particolare per quanto riguarda la

gestione di strutture di ricovero e per il mantenimento dei cani e per i piani di sterilizzazione degli animali di affezione, la cui predisposizione risulta affidata alla loro competenza dalla legge n. 281/1991, come modificata dall'art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006.

3. Entro il 31 gennaio i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M. redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, di monitoraggio sulle attività svolte in materia, sull'evoluzione del fenomeno del randagismo e sugli obiettivi dei Piani di cui ai commi 1 e 4 conseguiti nell'ambito territoriale di loro competenza. Il Servizio veterinario regionale predispone a sua volta una relazione sulla base dei documenti predisposti dai Comuni, dai Servizi veterinari A.S.Re.M. e dell'attività svolta di sua diretta competenza.

4. Entro il 28 febbraio il Servizio veterinario regionale predispone il Piano annuale stralcio del Piano triennale di cui al comma 1, per la definizione degli obiettivi annuali.

Il programmi così predisposto viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

5. I Piani di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si basano, in particolare, sui seguenti tipi di intervento:

- a) iniziative di educazione, informazione, formazione ed aggiornamento;
- b) attività di servizio, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 7/2005;
- c) campagne straordinarie di sterilizzazione, coordinate dalle Unità operative competenti delle zone territoriali della A.S.Re.M. e concordate con i Comuni interessati e con le associazioni di protezione animale riconosciute;
- d) progetti per il risanamento o la costruzione di canili comunali e rifugi per cani o il reperimento di strutture da adibire allo scopo;
- e) spese per la gestione di canili e rifugi sostenute nell'anno precedente.

Art. 3

Ripartizione ed erogazione dei fondi

1. Entro il 30 aprile le figure che ne hanno titolo ai sensi della legge regionale n. 7/2005, sulla base dei programmi regionali approvati, fanno pervenire le richieste di contributi per le iniziative che intendono svolgere o per i progetti che intendono realizzare.

2. Entro il 30 giugno, e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio di esercizio annuale della Regione, il Servizio veterinario regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità individuati nel Piano annuale per la prevenzione del randagismo, nonché sulla base delle richieste di contributo pervenute, provvede all'erogazione dei contributi nei limiti delle risorse economiche disponibili.

3. Per il finanziamento del programma di cui al presente articolo, la Regione utilizza i fondi propri stanziati per l'attuazione della legge regionale n. 7/2005 e le somme messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge n. 281/1991. Per le iniziative di carattere sanitario, la Regione può attingere al Fondo sanitario regionale.

4. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la misura dei contributi concessi non può superare i seguenti valori massimi:

- a) fino al 100% per le attività di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 2;
- b) fino al 75% per campagne straordinarie di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 2;
- c) fino al 50% in conto capitale della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di strutture di ricovero di cui al comma 5, lettera d), dell'articolo 2;
- d) fino al 50% delle spese di gestione riconosciute di cui al comma 5, lettera e), dell'articolo 2.

5. Le domande possono essere presentate dai soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 3, 4 e 9, della legge regionale n. 7/2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b), del regolamento regionale 21 marzo 2006, n. 1, sulla base degli obiettivi programmati ed individuati ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente regolamento; nell'assegnazione dei contributi verrà data comunque priorità alle richieste presentate, nell'ordine, dai soggetti pubblici, dalle associazioni protezionistiche e dai soggetti privati.

6. Per lo svolgimento di attività mirate al perseguimento degli obiettivi della legge regionale n. 7/2005 può essere attivato anche lo strumento del bando pubblico ai sensi di quanto previsto in materia dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4

Iniziative di informazione, di educazione e di servizio

1. La Regione Molise promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e secondo le procedure di cui all'articolo 3, corsi di formazione e di aggiornamento, campagne di informazione e di educazione sanitaria, iniziative di servizio, volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge regionale n. 7/2005 e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

2. Per lo svolgimento dei corsi i soggetti organizzatori si avvalgono di docenti qualificati; in particolare, per quanto riguarda le materie di sanità, benessere e comportamento animale e rapporto uomo-animale, si avvalgono di etologi, di medici veterinari e psicologi.

3. I corsi sono rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed al trasporto di animali da compagnia.

4. Le campagne d'informazione/educazione sanitaria sono indirizzate, oltre ai soggetti su menzionati, ad altre categorie rappresentate da alunni delle scuole elementari e medie, soggetti deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza, proprietari di animali di affezione ed alle associazioni di volontariato.

5. Nell'ambito delle attività di servizio, la Regione promuove e finanzia, in particolare:

a) campagne per la promozione dell'anagrafe canina;

b) campagne per l'affidamento dei cani ricoverati presso i canili comunali ed i canili rifugio;

c) il monitoraggio sanitario finalizzato al controllo, alla mappatura ed alla prevenzione delle malattie zoonosiche e di quelle proprie delle specie canina e felina, coordinato dai Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati individuati dalla legge regionale n. 7/2005;

d) le attrezzature e le spese di gestione degli ambulatori veterinari A.S.Re.M. per le funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7/2005;

e) corsi di formazione indirizzati alle polizie locali, alle guardie zoofile ed al personale dei Comuni, al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, e delle altre leggi nazionali in materia di trattamento degli animali.

Art. 5

Localizzazione dei canili e dei rifugi

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, la Regione convoca una conferenza di programma con le Amministrazioni pubbliche, l'A.S.Re.M. e le associazioni per la protezione degli animali regolarmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, per la definizione di un programma pluriennale per la realizzazione di una rete di canili comunali e rifugi per cani che dovrà coprire in modo uniforme tutto il territorio regionale.

Art. 6

Realizzazione di strutture di ricovero per cani

1. Per la realizzazione di canili e rifugi le domande per la concessione dei contributi vanno indirizzate a: "REGIONE MOLISE, DIREZIONE GENERALE V - SERVIZIO DI MEDICINA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE", corredate di un progetto preliminare e della relativa relazione tecnica dettagliata. Successivamente alla promessa di finanziamento, dovranno essere presentati i relativi progetti esecutivi in duplice copia, formalmente approvati ai sensi della legge regionale n. 34/1999.

2. Al fine di garantire le migliori condizioni di vita per gli animali ospitati ed una efficiente gestione della struttura, saranno ammesse a finanziamento solo strutture con una capienza massima di 200 cani, escluso le aree di isolamento e infermeria.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3, nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità alle strutture realizzate dai Comuni in forma consortile e che svolgano la propria attività in collaborazione con una o più associazioni per la protezione animale che siano riconosciute e che vantino un'esperienza di almeno cinque anni nel settore.

4. Il Servizio regionale di edilizia pubblica della Direzione generale II provvede alla gestione tecnico-

amministrativa dei lavori dei progetti approvati.

5. L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse. A tali progetti, in quanto opere pubbliche di competenza regionale, si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 12/1993, e sue successive modifiche ed integrazioni.

6. I contributi in conto capitale sono corrisposti ai soggetti concessionari sulla base degli stati di avanzamento certificati dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e dal direttore dei lavori.

Art. 7

Spese di gestione dei canili e dei rifugi

1. I contributi sulle spese di gestione vengono erogati sulla base di analitici rendiconti delle spese sostenute, da approvare con formale provvedimento dell'organo di governo dell'Ente interessato, e rapportati alle tariffe individuate ai sensi del comma 2.

2. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M., i Comuni, le associazioni per la protezione animale riconosciute ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, determina una tariffa giornaliera di riferimento per il mantenimento degli animali nei canili e nei rifugi sulla base della quale erogare i contributi alle spese di gestione. La tariffa viene aggiornata con cadenza triennale e ogni qualvolta il Servizio veterinario regionale, con la stessa procedura, ne ravvisi la necessità.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.